

Oggetto: Conversione in Legge n. 44/2012 del Dl 16/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

Il 26 aprile 2012 è stato convertito nella legge n. 44/2012 il Dl 16/2012. La legge n. 44/2012 è entrata in vigore il 29 aprile 2012; si riportano di seguito le principali novità divenute ora definitive:

Appalti: il committente risponde in solido anche per l’Iva non versata dall’appaltatore

L’art. 2, comma 5-bis del Decreto in oggetto estende la responsabilità prevista precedentemente dall’art. 35, comma 28 del Dl 223/06.

Il novellato art. 35 stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Tale responsabilità viene meno qualora il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. Sembra, tuttavia, che si tratti di una prova alquanto difficile da fornire, in quanto non si capisce quali debbano essere i mezzi adottati dal committente per evitare di incorrere nella responsabilità in oggetto. Si è quindi in attesa di ulteriori chiarimenti che sarà nostra cura inoltrare non appena disponibili.

Deroga al limite di utilizzo del denaro contante per i cittadini extra Ue

In sede di conversione, nella disciplina di deroga al limite nell’utilizzo di denaro contante previsto per i cittadini extra UE (vedi circolare n. 2/2012), sono state introdotte alcune modifiche.

Innanzitutto è stata stabilita la soglia massima di €15.000,00; i soggetti che possono usufruire della deroga potranno pertanto accettare contante solo fino a €15.000,00.

Inoltre, le modalità e i termini per la comunicazione delle operazioni effettuate dopo il 29/04/2012 dovranno nuovamente essere stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È stato poi disposto che nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate dovrà essere indicato anche il conto corrente sul quale saranno versate le somme incassate da cittadini extra Ue.

Un’ulteriore cambiamento, rispetto al Dl 16/2012, è che il contribuente, nel momento in cui versa sul conto corrente i contanti incassati, dovrà consegnare all’intermediario finanziario la copia della ricevuta della comunicazione di adesione alla deroga presentata all’Agenzia delle Entrate e non più la fotocopia del passaporto, dell’autocertificazione, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso, come previsto precedentemente. Rimane comunque l’obbligo di acquisire una fotocopia del passaporto dell’acquirente, un’autocertificazione di quest’ultimo attestante la non cittadinanza e non residenza italiana, il versamento del denaro contante ricevuto su un conto corrente il giorno feriale successivo, nonché l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Trasferimento di denaro contante alla frontiera

Ogni individuo che entra o che esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, deve rendere apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.

Tale dichiarazione può essere trasmessa preventivamente o consegnata in forma cartacea in dogana al momento del passaggio.

Leasing: deducibilità dei canoni svincolata alla durata

La legge n.44/2012 ha modificato la disciplina fiscale del leasing. La deducibilità dei canoni viene vincolata non più a una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. Per i soggetti Ires, indipendentemente dalla durata, la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali. Per gli immobili è stata comunque prevista una durata minima pari a 11 anni e una durata massima pari a 18 anni.

Per i professionisti la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale (per gli immobili la durata minima è di 8 anni e massima di 15 anni).